



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 77-2021 - Seduta N° 3652 - del 05/02/2021 - Numero d'Ordine 17

NP/2021/48761

Oggetto Modifiche e integrazioni dei criteri procedurali per la concessione dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (l.r. 15/89 e ss.mm.ii. art. 23 bis, comma 1 lett. c.).

Struttura Proponente Settore Programmi urbani complessi ed edilizia

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore		X
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		5	3

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub n

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

La Giunta Regionale

VISTA la legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative), come modificata dalla legge regionale 26 aprile 2007, n. 17 e, in particolare, l'articolo 23 bis, che prevede la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative in ambito pubblico e privato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 899 del 27 luglio 2007 - come modificata dalle deliberazioni n. 1851 del 22 dicembre 2009, n. 386 del 15 aprile 2011 e n. 860 del 13 luglio 2012 - con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri procedurali per la concessione di tutti i contributi previsti dalla predetta legge regionale e in particolare la parte II di tali criteri (Disposizioni relative ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);

ATTESA la necessità di procedere ad alcune modifiche e aggiornamenti rispetto all'evolversi della normativa con particolare riferimento all'aggiornamento del limite ISEE per l'accesso al contributo e di altri valori monetari, alla fissazione di nuovi termini per la presentazione delle domande compatibili con gli attuali vincoli temporali di spesa del bilancio regionale e ai rapporti del contributo regionale con altre forme di sostegno statale nello stesso settore;

RITENUTO quindi di:

- aggiornare il valore massimo dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), relativamente al nucleo familiare del richiedente, fissandolo in misura non superiore a 30.000,00= euro;
- aggiornare il valore degli scaglioni di calcolo del contributo, portando il massimale della spesa ammissibile a 120.000,00= euro;
- ridefinire i termini di presentazione delle domande (dal 1° marzo al 31 maggio), di comunicazione del fabbisogno comunale in termine di richiedenti e contributi ammissibili (entro il 30 giugno) nonché di approvazione della graduatoria regionale (entro il 15 settembre);
- stabilire la non cumulabilità del contributo regionale con la misura di sostegno (Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambiente domestico) prevista dall'INAIL per i propri assistiti;
- precisare i rapporti del contributo regionale con l'analoga misura prevista dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13;
- aggiornare i criteri di cui alla parte II dell'allegato alla citata DGR 899/2007, anche per altri connessi profili;

SENTITA la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, la quale con propria nota n. 02/GJP/2021 del 21 gennaio 2021 ha proposto alcune integrazioni, convenendo sul testo finale delle modifiche;

RITENUTO pertanto opportuno, a fini di semplificazione e di chiarezza, sostituire la parte II dei criteri citati (Disposizioni relative ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici

privati), così come riportata nell'allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore incaricato dell'Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Edilizia dott. Marco Scajola:

D E L I B E R A

per i motivi indicati nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare le modifiche e le integrazioni della "Procedura per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 26 aprile 2007 n. 17 recante: modifiche e integrazioni alla l.r. 12 giugno 1989 n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative)" adottata con DGR n. 899 del 27 luglio 2007 e successivamente modificata con deliberazioni n. 1851 del 22 dicembre 2009, n. 386 del 15 aprile 2011 e n. 860 del 13 luglio 2012;
- di sostituire la parte II della suddetta procedura (Disposizioni relative ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) così come riportato all'allegato documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre che a tali criteri, come modificati dal presente provvedimento, dovrà conformarsi l'attività dei Comuni che svolgono le funzioni di propria competenza in materia di assegnazione e gestione dei contributi, applicando gli stessi a tutte le domande che andranno a far parte della graduatoria 2021;
- di stabilire, solo per l'anno in corso, dal 1° aprile al 30 giugno 2021 il periodo utile per la presentazione delle domande, il 31 luglio 2021 quale termine ultimo per la comunicazione del fabbisogno comunale e il 15 settembre 2021 quale termine per l'approvazione della graduatoria regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO

Modifiche e integrazioni all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 899 del 27 luglio 2007 e successive modifiche e integrazioni (criteri procedurali per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 12 giugno 1989 n.15)

Parte II (Disposizioni relative ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)

5. (Soggetti legittimati e requisiti di accesso ai contributi)

5.1 - Possono beneficiare dei contributi i soggetti disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico e/o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40 e ss. mm. e ii.;
- c) residenza anagrafica nell'immobile interessato dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero domicilio lavorativo;
- d) valore dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), relativamente al proprio nucleo familiare, non superiore a 30.000,00= euro, fatti salvi successivi aggiornamenti.

5.2 - Nel caso in cui la persona disabile non abbia la residenza nell'immobile su cui intende intervenire, può presentare ugualmente la domanda redigendo una dichiarazione in cui attesta che, non avendo ancora ottenuto la residenza nell'abitazione in cui vengono eseguiti i lavori, si impegna a richiederla non appena gli stessi siano stati eseguiti e comunque non oltre tre mesi a decorrere dalla comunicazione del Comune all'interessato della disponibilità del contributo. L'erogazione del contributo è vincolata alla verifica dell'acquisizione della residenza.

5.3 - Non possono beneficiare del contributo le residenze di tipo collettivo per persone disabili o anziane comunque denominate.

5.4 - I soggetti che hanno percepito contributi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche nelle ultime tre annualità, non possono beneficiare dei contributi regionali disciplinati dal presente allegato, in relazione allo stesso immobile. La percezione del beneficio si intende riferita alla data del provvedimento con il quale la Regione dispone la liquidazione del contributo, trasferendone il relativo importo al Comune competente.

6. (Interventi ammissibili e non ammissibili a contributo)

6.1 - Sono ammissibili a contributo gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

- a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'articolo 817 del codice civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui al paragrafo 5;
- b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile;
- c) in tutte le sedi di aziende non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio;

6.2 - La domanda di contributo è inammissibile:

- se l'edificio nel quale si intendono eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche è stato realizzato successivamente alla data dell'11 agosto 1989, fatta salva la presenza del "progetto di adattabilità" redatto ai sensi dell'art. 6 del DM 236/98; la data dell'11 agosto 1989, deve essere riferita all'approvazione del titolo abilitativo da parte del Comune;
- se l'edificio è di proprietà di un ente gestore di edilizia residenziale pubblica e l'intervento riguarda l'accessibilità degli alloggi;
- se le opere di eliminazione delle barriere architettoniche sono iniziate anteriormente al 1° giugno dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo presso il Comune;
- per interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione;
- se per la realizzazione delle opere è previsto una detrazione di imposta oltre il 50% (c.d. "superbonus") o altre analoghe agevolazioni (es. detrazione del 90% con la cessione del credito d'imposta ad un ente terzo);
- se per la realizzazione delle opere è stato chiesto il contributo previsto dall'INAIL per gli "Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambiente domestico".

6.3 - Per ogni opera può essere chiesto un solo contributo. Nel caso in cui delle opere beneficino più persone con disabilità deve essere presentata una sola domanda di contributo sottoscritta da diversi richiedenti, sommando le rispettive quote. La domanda può riguardare, oltre alla singola opera, anche un insieme di opere riguardanti la stessa funzione (accessibilità o alternativamente fruibilità dell'alloggio).

6.4 - Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica possono presentare domanda di contributo per i soli interventi di fruibilità interna relativi all'alloggio stesso, sostenuti a proprie spese.

6.5 - Il contributo spetta al richiedente disabile – o al familiare di cui quest'ultimo è fiscalmente a carico – quale soggetto onerato della spesa, anche pro quota in caso di lavori condominiali.

7. (Tipologie di intervento)

7.1 - Gli interventi ammissibili a contributo ai sensi del paragrafo precedente, possono consistere in:

- a) opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
- b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:

- mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
- strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità di spazi e attrezzature da parte delle persone disabili;
- dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;
- dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili,
- arredi e/o ausili di sicurezza (maniglioni, corrimano ecc..).

7.2 - Gli interventi di cui al punto 1 devono essere conformi a quanto disposto dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

7.3 - Possono essere erogati i contributi anche per interventi parificabili e non compresi nell'articolo 8 del D.M. 236/89 e, in ogni caso, se sono relativi all'impiego della "domotica".

7.4 - Possono essere erogati contributi anche per interventi relativi alle spese di trasloco e di fruibilità interna in un nuovo alloggio accessibile. L'entità del contributo è quella prevista al successivo punto 11.1.

7.5 - Non possono essere erogati contributi relativamente ai dispositivi contenuti nel nomenclatore tariffario di cui al D.M. 332 del 27/8/99 e ss. mm. e ii..

8. (Contenuto della domanda e modalità di presentazione)

8.1 - I soggetti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5, presentano domanda al Comune ove è situato l'immobile da adeguare dal 1° marzo al 31 maggio di ogni anno.

8.2 - Ciascuna domanda deve essere corredata da:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, riportante:

- la dichiarazione dello stato di Handicap e/o del grado di invalidità riconosciuto dalle apposite commissioni mediche pubbliche;
- la descrizione delle barriere architettoniche esistenti e delle opere che si intendono eseguire per il loro superamento;
- l'attestazione che tali opere non sono state ancora realizzate, ovvero sono iniziate dopo il 1° giugno dell'anno precedente, fatte salve eventuali deroghe o sospensioni;

- l'attestazione, che il valore dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare non supera i 30.000,00= euro, così come risulta dalla certificazione rilasciata dall'INPS o da altro soggetto abilitato (es. c.a.a.f.) in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 159/2013) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109);
- b) preventivo dettagliato di spesa, ovvero consuntivo in caso di intervento già concluso;
- c) copia della delibera favorevole assunta dall'assemblea condominiale (con le maggioranze previste dalle norme vigenti) in caso di impianti o strutture che vanno a incidere sulle parti comuni dell'edificio;
- d) copia del titolo edilizio abilitativo, ove previsto.

9. (Procedure istruttorie)

9.1 - Il Comune accerta tutte le condizioni e i requisiti di ammissibilità della domanda, secondo le prescrizioni istruttorie di cui ai precedenti paragrafi.

9.2 - Il requisito della non esecuzione delle opere anteriormente al 1° giugno dell'anno di presentazione della domanda, può essere accertato dal Comune mediante visita di un proprio incaricato ovvero in base alla data riportata su fatture o bonifici relativi alla conclusione dei lavori o all'acquisto del bene.

9.3 - I Comuni, ai fini della formazione della graduatoria annuale regionale degli aventi diritto, segnalano alla Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, le domande pervenute nei termini previsti al punto 8.1.

9.4 - La Regione, entro il 15 settembre, approva la graduatoria delle domande ammesse e successivamente trasferisce ai Comuni gli importi relativi agli aventi diritto liquidabili in base alle risorse finanziarie a disposizione.

9.5 - Tutte le domande inserite nell'ultima graduatoria approvata e non soddisfatte per insufficienza di fondi restano valide per i cinque anni successivi.

10. (Criteri per la formazione della graduatoria regionale)

10.1 - In sede di formazione annuale della graduatoria regionale, i richiedenti ammessi sono inseriti attribuendo a ciascuno un punteggio determinato secondo le seguenti disposizioni.

10.2 - In relazione al grado di handicap o alla percentuale di invalidità, si attribuisce un punteggio massimo di 60 punti su 100 (60/100), con le modalità di seguito indicate:

- 1) domanda presentata da persona con *handicap grave* (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) invalido civile totale (100%) con indennità di accompagnamento in quanto non deambulante, 60 punti/100 (60/100);
- 2) domanda presentata da persona con *handicap grave* (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) invalido civile (oltre il 74% e fino 100%) con ridotta deambulazione, ovvero non vedente 48 punti/100 (48/100);
- 3) domanda presentata da persona con *handicap* (art. 3 comma 1 legge 5 febbraio 1992, n. 104) invalido civile (oltre il 74% e fino 100%) 36 punti/100 (36/100);
- 4) domanda presentata da persona con invalidità civile parziale oltre il 74% e fino al 99% 24 punti/100 (24/100);
- 5) domande presentate da persona con invalidità civile parziale oltre il 67% e fino al 73% 12 punti/100 (12/100).

10.3 - In relazione all'età del richiedente, si attribuisce un punteggio massimo pari a 20 punti su 100 (20/100), con le modalità di seguito indicate:

- 1) fino ad anni 25, 20 punti/100 (20/100);
- 2) tra 25 e 65 anni 15 punti/100 (15/100);
- 3) oltre i 65 anni 10 punti/100 (10/100).

10.4 - In relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si attribuisce un punteggio massimo pari a 20 punti su 100 (20/100), con le modalità di seguito indicate:

- 1) ISEE fino a €. 11.000,00=, 20 punti/100 (20/100);
- 2) ISEE fino a €. 20.000,00=, 15 punti/100 (15/100);
- 3) ISEE fino a €. 30.000,00=, 10 punti/100 (10/100).

10.5 - Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione dei predetti criteri di punteggio, vi siano ancora situazioni di parità di condizioni, le istanze sono collocate in graduatoria:

- I. secondo la data di presentazione delle domanda presso il Comune di residenza;
- II. a parità di data di presentazione, secondo la minore età anagrafica del richiedente disabile;
- III. a parità di età anagrafica secondo la minor spesa ammessa a contributo.

10.6 - Sono possibili aggiornamenti dei dati di richiedenti già inseriti e non ancora liquidati (es. aggravamento invalidità civile, integrazione del preventivo, presentazione del consuntivo), in sede di approvazione annuale della graduatoria e sulla base di esplicita richiesta di integrazione trasmessa dal comune competente.

11. (Entità massima del contributo spettante)

11.1 - L'ammontare del contributo è determinato tenendo conto del preventivo di spesa, fino ad un massimo di costo riconoscibile pari a 120.000,00= euro, sommando gli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali e degli scaglioni seguenti:

- a) 50% per importi fino a 15.000,00= euro;
- b) 30% per importi tra 15.001,00 e 30.000,00= euro;
- c) 20% per importi tra 30.001,00= e 60.000,00= euro;
- d) 10% per importi tra 60.001,00= e fino a 120.000,00= euro.

11.2 - La spesa riconoscibile è comunque limitata alle opere strettamente necessarie all'intervento (sono esclusi ad esempio i costi relativi all'acquisto di fondi o aree), ma comprende anche gli eventuali oneri progettuali.

11.3 - Ai fini della determinazione della spesa riconoscibile non viene considerata l'Iva indicata nelle fatture di pagamento.

12. (Liquidazione dei contributi da parte dei Comuni)

12.1 La liquidazione del contributo è subordinata alla esecuzione delle opere e alla relativa presentazione delle fatture di spesa.

12.2 - Ai fini della liquidazione del contributo in un'unica soluzione, da effettuarsi da parte del Comune, a lavori ultimati il beneficiario inoltra, nei diversi casi previsti, la seguente documentazione:

- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori per opere che comportano, a termini di legge, la necessaria assistenza di un tecnico abilitato, ovvero sottoscritto dalla ditta che ha effettuato la fornitura e/o l'installazione;
- il certificato di collaudo di cui all'articolo 22 della legge regionale 12 aprile 1994 n.19;
- fatture quietanzate e/o bonifici bancari ovvero altra documentazione attestante le spese sostenute.

12.3 - Il termine per l'esecuzione dei lavori e la presentazione della suesposta documentazione è pari a 240 giorni a decorrere dalla comunicazione del Comune all'interessato della disponibilità del contributo.

12.4 - Il Comune, prima di procedere alla liquidazione del finanziamento regionale, è tenuto a compiere verifiche a campione circa la regolare esecuzione delle opere nonché la loro conformità al progetto o alle indicazioni presentate.

12.5 - Il contributo non è cumulabile con altri contributi diretti, assegnati per lo stesso intervento. Qualora il richiedente dichiari di aver chiesto o già ottenuto altro beneficio in misura inferiore a quella prevista dalla normativa regionale, verrà erogata la differenza dell'importo cifra spettante in base alla normativa regionale. Qualora invece il richiedente abbia chiesto o già ottenuto altro beneficio in misura superiore a quella prevista

dalla normativa regionale, il contributo non è erogabile ovvero la domanda non è ammissibile. In sede istruttoria e comunque al momento della liquidazione, l'ufficio comunale competente può compiere ulteriori accertamenti in ordine alle dichiarazioni dell'interessato.

12.6 - Di norma non sono ammesse variazioni nella esecuzione degli interventi per cui si richiede il contributo. Tuttavia l'Amministrazione comunale, preventivamente informata, può autorizzare scelte differenti purché rientranti nel medesimo genere (es.: da installazione di ascensore a installazione di montascale).

12.7 - Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente ovvero rideterminato secondo i criteri di cui al paragrafo 11.

12.8 - Qualora la spesa effettiva risulti superiore a quella prevista, il contributo rimane quello inizialmente determinato.

12.9 - Le somme eventualmente recuperate per effetto di provvedimenti di riduzione del contributo, sono restituite dal Comune alla Regione.

12.10 - In caso di decesso del richiedente (successivamente alla realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche e precedentemente all'inserimento della domanda nella graduatoria regionale) il contributo viene devoluto agli eredi, così come previsto dalla DGR n. 4712 del 21 novembre 1997.

13. (Decadenza e revoca)

13.1 - La mancata realizzazione delle opere o la mancata presentazione della documentazione di cui al precedente punto 12.2, entro i termini stabiliti, comporta la decadenza dal contributo.

13.2 - Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso da parte dell'ente competente all'istruttoria.

13.3 - Le somme eventualmente recuperate per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca, sono restituite dal Comune alla Regione.

13.4 - I Comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.

14. (Rapporti con le procedure della legge 13/89)

14.1 Rispetto ai contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13, il soggetto interessato – qualora non possieda i requisiti previsti dai presenti criteri o comunque non intenda accedere al sostegno regionale – propone una diversa istanza secondo le condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

14.2 – In ogni caso i contributi (regionale e statale) sono alternativi e l'istruttoria delle loro domande si sviluppa in modo distinto, portando all'approvazione di due specifiche graduatorie.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-85

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	SCAJOLA Marco		04/02/2021 17:07
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Tomiole Pier Paolo		04/02/2021 15:25
* Approvazione Legittimità	CASANOVA Daniele		04/02/2021 14:53
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	RISSO Silvia		03/02/2021 17:20
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	LEPORE Carlo		02/02/2021 09:32

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria